Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI NORBELLO

STATUTO

PARTE I - ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Principi fondamentali

1. Il Comune di Norbello, nell'ambito dei principi e dei limiti fissati **dal T.U. EE.LL, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n° 267**, dalle leggi generali della Repubblica Italiana e dallo Statuto Sardo e con riferimento alla Carta Europea delle Autonomie Locali, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, è Ente autonomo territoriale rappresentativo di tutti gli interessi della comunità insediata nel suo territorio e di quelli generali del popolo sardo, inteso come portatore di valori autonomi ed originali.
2. Con riferimento agli interessi, di cui non ha la disponibilità, il Comune ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti dei diversi organi degli altri livelli di governo e di amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il compito di provvedere alla soddisfazione degli stessi.
3. Con riferimento, invece, agli interessi di cui ha la disponibilità, in conformità dei principi individuati con legge, il Comune svolge funzioni normative, di governo e di amministrazione.
4. L'autogoverno della comunità, con riferimento agli interessi che i cittadini esprimono, si realizza attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dal presente Statuto.
5. Nell'ambito di tale esercizio la lingua sarda, nelle forme comunemente usate dalla comunità locale, al pari di quella italiana, è considerata lingua del Comune.
6. Nel rispetto delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, il Comune ha la potestà di determinare le proprie risorse finanziarie e di programmare la relativa utilizzazione.

(**Modificato con Del. C.C. n° 50, del 29/11/2000**)

Art. 2 - Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale, economico e culturale della comunità, ispirandosi ai valori ed alle finalità della Costituzione italiana e dello Statuto sardo.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune:
   a) promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze politiche, sociali, economiche e culturali alla vita amministrativa;
   b) ricerca ogni forma di possibile collaborazione con gli altri comuni, con la provincia e con la regione;
   c) favorisce forme di cooperazione, intese ed accordi con tutti i soggetti pubblici e privati operanti in settori di interesse della comunità e del suo territorio, avvalendosi degli strumenti e degli istituti previsti dall'ordinamento;
   d) concorre alla determinazione degli obiettivi della programmazione statale, regionale e provinciale e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione.
3. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmazione ed ispirando la propria azione:

a) ai valori universali della pace, della libertà e della giustizia;
b) al perseguimento dei principi di solidarietà, di uguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini e dei sessi;
c) al superamento degli squilibri economici, sociali, colturali e territoriali;
d) alla promozione e tutela del lavoro inteso come diritto e dovere gli ogni singolo cittadino;
e) ai criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione;
f) alla qualificazione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata;
g) alla realizzazione di un sistema organico ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva dei singoli cittadini, anche con il sostegno di ogni forma di libero associazionismo e delle attività di volontariato;
h) al completo sviluppo della persona umana ed alla promozione di una migliore qualità della vita;
i) alla salvaguardia, tutela, sviluppo e fruizione sociale dell'ambiente e delle risorse naturali e culturali, dei valori e dei beni storici e delle tradizioni presenti nel proprio territorio, che caratterizzano l'identità originaria e gli aspetti distintivi della comunità.

Art. 3 - Funzioni delegate

1. La potestà di governo del Comune, per l'esercizio di competenze e funzioni, ha come riferimento l'ambito di interesse locale.
2. Oltre alle funzioni di cui il Comune assume titolarità diretta, la legge può attribuire o delegare allo stesso anche l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi. Nel caso in cui non si disponga diversamente con il provvedimento di delega, anche l'esercizio di tali funzioni viene disciplinato, nell'ambito del presente Statuto, dal relativo regolamento comunale, rimanendo inteso che il delegante deve sempre provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'effettivo esercizio di ogni funzione delegata.
3. I costi relativi all'attuazione delle deleghe non possono gravare direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente sul bilancio comunale.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. Il Comune tutela la propria denominazione ed ogni eventuale modifica di iniziativa consiliare può essere attivata solo a seguito di regolare consultazione popolare che registri una partecipazione non inferiore al settanta per cento degli aventi diritto ed una adesione di pari livello percentuale.
2. Il territorio comunale comprende il centro abitato principale di Norbello, la frazione di Domusnovas Canales e l'agglomerato di Sant'Ignazio, ed é delimitato con il piano topografico di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, regolarmente approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.
3 Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel centro abitato principale.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di norma nella sede comunale, fatta salva diversa determinazione degli stessi in rapporto a particolari esigenze.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 5 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Norbello e può adottare, come segno distintivo, apposito stemma riconosciuto ai sensi di legge.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze può essere esibito il gonfalone comunale nella foggia autorizzata dalle norme in vigore.
3. L'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone sono consentiti solo a seguito di regolare autorizzazione comunale.
4. Nel Comune si espongono la bandiera della Repubblica Italiana**, dell'Unione Europea,** della Regione Sardegna ed il gonfalone comunale e nelle occasioni in cui la legge prevede l'esposizione di una delle bandiere, le stesse vanno esposte contemporaneamente, così come nella data della festa tradizionale della comunità ed in quella regionale del popolo sardo.

(**Modificato con Del. C.C. n° 50, del 29/11/2000**)

Art. 6 - Diritto di cittadinanza

1. Ai sensi del presente Statuto ed in mancanza di diversa ed esplicita indicazione, si considerano cittadini della comunità locale tutti coloro che risultino residenti nell'ambito del territorio comunale e coloro che con lo stesso intrattengano un rapporto qualificato per ragioni di lavoro, di studio o di utenza di servizi.
2. Ai cittadini residenti che abbiano superato il sedicesimo anno di età é rilasciata la carta di cittadinanza, quale documento comunale che abilita all'esercizio dei diritti di partecipazione ed all'utenza dei servizi comunali.
3. Lo stesso documento, a titolo onorario, é rilasciato, dietro semplice richiesta individuale, anche ai soggetti senza titolo formale di residenza che abbiano un rapporto qualificato con il territorio comunale.

Art. 7 - Albo pretorio e informazione

1. Le attività del Comune si svolgono nel rispetto del principio della pubblicità degli atti e della corretta informazione.
2. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico un apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi specifiche, dal presente Statuto e dai regolamenti, o comunque utili per una corretta e generale informazione.
3. Il segretario comunale é responsabile della regolare pubblicazione degli atti e, avvalendosi di un messo comunale e su regolare certificazione dello stesso, attesta l'avvenuto adempimento.

4. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura e, fatto salvo quanto previsto al secondo comma, può avvenire anche in altri spazi pubblici o aperti al pubblico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Al fine di garantire a tutti i cittadini una conoscenza adeguata delle attività del Comune, lo stesso promuove e favorisce anche altre forme di pubblicità e di informazione, sulla base di apposito regolamento.

Art. 8 - Forma linguistica degli atti comunali

1. La lingua sarda, nelle forme comunemente usate dalla comunità, al pari di quella italiana, é considerata lingua del Comune e delle sue istituzioni.
2. Gli atti aventi rilevanza giuridica nell'ordinamento statale debbono essere stesi in lingua italiana.
3. Anche nelle sedute collegiali degli organi del comune e degli organismi allo stesso collegati é libero l'uso della lingua della comunità, rimanendo inteso che i relativi verbali debbono essere stesi in lingua italiana, fatta salva la possibilità di allegare i testi integrali scritti nella lingua usata.
4. Gli avvisi e le insegne pubbliche posti a cura del comune e degli organismi collegati sono, di norma, bilingui e nella toponomastica devono essere curati la conservazione ed il ripristino delle forme originarie, sulla base della storia locale e della tradizione scritta ed orale.

PARTE II - ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I - ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE

Art. 9 - Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 10 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.
2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità, è titolare del potere di indirizzo politico ed amministrativo e del potere di controllo.
3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico - amministrativo in atti, quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informatori delle attività dell'Ente. Indirizza, altresì, l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.
4. Il Consiglio Comunale ha competenza sull'adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.
5. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dal Regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte.
7. Il regolamento indica, altresì, il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 11 - Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:
a- convalida degli eletti;
b- giuramento del Sindaco;
c- comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale;
d- elezione dei consiglieri in seno alla Commissione Elettorale Comunale.

Art. 13 - Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge
3. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.
4. I Consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni in generale, per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale riguardo, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7, Legge 7.8.1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.
5. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta che, comunque, non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

Art.14 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate, in forma scritta, al Consiglio; esse sono immediatamente registrate al protocollo, nell'ordine temporale di presentazione; sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 15 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.
4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune e dei relativi atti preparatori, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge.
5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere, dagli uffici del Comune, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta, con le modalità stabilite dalla legge.
7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio, entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti, purché rientranti nelle materie previste dalla legge.
8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 16 - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 gg., decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.
3. E' facoltà del Consiglio provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato, con modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

Art. 17 - Gruppi consiliari

1. I Consiglieri possono costituirsi in gruppi consiliari, composti da un minimo di 2 componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco e al Segretario Comunale.
2. Ai gruppi consiliari sono fornite, compatibilmente alle strutture comunali, attrezzature di supporto ed assistenza giuridica, tecnica ed amministrativa, onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

Art. 18 - Conferenza dei capigruppo

1. I capigruppo sono nominati dai rispettivi gruppi consiliari, entro 10 giorni dalla prima

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

seduta del Consiglio.
2. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 19 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio può istituire, con apposita deliberazione, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, Commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.
2. Il numero delle Commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.
3. Alle Commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.
4. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art.20 - Forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze

1. Il Consiglio può istituire, nel suo seno, commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; in tal caso la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.
2. Le modalità di funzionamento di dette commissioni, se istituite, saranno stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art.21 - Convocazione del Consiglio

1. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Art. 22 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, tranne i casi in cui la legge e il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata; in seconda convocazione, è necessaria la presenza di almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, escludendo dal calcolo il Sindaco.
2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.
3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi non si computano nel numero dei votanti.
4. Nelle votazioni a scrutino segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.
5. Nei casi d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei componenti.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.
3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale, il Consiglio Comunale può essere convocato, relativamente alla discussione su tali materie, in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 24 - Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.
2. Sono da assumere, comunque, a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 25 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

Art.26 - Scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno :
   a. Per gravi motivi di ordine pubblico;
   b. Per dimissioni, rimozione, decadenza del Sindaco;
   c. Per cessazione dalla carica, per dimissioni, della meta più uno dei consiglieri;
   d. Quando non sia approvato, nei termini di legge, il bilancio.
2. In caso di decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni del nuovo Consiglio e della nuova Giunta e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal comma 2, con il decreto di scioglimento, si provvede alla nomina di un Commissario.

CAPO III
GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 27 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco, per l'attuazione del programma di governo, approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio. In particolare, la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e dell'efficienza.
3. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco, essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.
4. La delega attribuisce al delegato le responsabilità, connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.
5. È Vice - Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.
6. È Assessore anziano l'assessore, più anziano di età. L'Assessore anziano, in caso di assenza o impedimento, sia del Sindaco, che del Vice - Sindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco.

Art. 28 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un minimo di due ed un massimo di quattro Assessori, di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco.
2. Gli Assessori sono scelti, normalmente, tra i consiglieri, possono, tuttavia, essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità ed in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa, o professionale.
3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio ed intervengono nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 29 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
2. Oltre ai casi di incompatibilità, previsti al comma 1, non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini, fino al terzo grado del Sindaco.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore, può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato in tale carica.

Art. 30 - Revoca, dimissioni, decadenza

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.
2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco e hanno efficacia dalla loro accettazione.
3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti, in occasione del rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 31 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco, presiede il Vice - Sindaco. In caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore anziano.

Art. 32 - Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione, non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.
3. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali, con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive;
4. Compie tutti gli atti di governo che non siano riservati dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, al Sindaco o al Consiglio comunale;
4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 33 - Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di Capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio ed alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.
2. Il Sindaco presiede il Consiglio e la Giunta e vigila sull'attuazione dei loro deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi ed all'esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla su una spalla.
4. Il Sindaco, quale Capo della Amministrazione, nonché Ufficiale di Governo, entra in carica

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

all'atto della proclamazione degli eletti.
5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale ed adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti, a lui demandati dalla legge.

Art. 34 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione; in particolare:

a. nomina e revoca gli Assessori;
b. garantisce l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori, per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
c. definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli Assessori e sentito il Segretario Comunale e gli altri funzionari;
d. in qualità di Legale rappresentante dell'Ente, attribuisce, al responsabile del servizio, opportunamente individuato, apposita delega per la costituzione in giudizio;
e. promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere eventuali accordi di programma con gli altri enti;
f. esercita il potere di coordinamento, attribuitogli dalla legge, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, sugli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche;
g. può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;
h. nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;
i. convoca i comizi per i referendum, previsti dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267;
j. adotta le ordinanze contingibili ed urgenti, previste dalla legge;
k. nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito Albo dell'Agenzia dei Segretari Comunali e Provinciali;
l. revoca il Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta Municipale ed esclusivamente per gravi violazioni dei doveri d'ufficio;
m. conferisce e revoca al Segretario Comunale, le funzioni di Direttore Generale;
n. nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
o. conferisce gli incarichi di posizione organizzativa;
~~p. conferisce gli incarichi di messo notificatore;~~ -
(cassato con provv. CO.RE.CO. n°4491/005/2001, in seduta del 31/1/2001)
q. conferisce gli incarichi, con contratti di diritto privato a tempo determinato, ai dirigenti o funzionari dell'area direttiva, anche al di fuori delle previsioni della dotazione organica e, comunque, non superiore al 5% dei posti previsti dalla stessa dotazione organica, previa verifica del curriculum e sentita la Giunta. Presupposto per l'effettiva applicazione di tale facoltà è l'assenza di analoghe professionalità all'interno dell'Ente.

Art.35 - Mozione di sfiducia

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.

Art.36 - Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco, al Consiglio, diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla loro presentazione; trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un Commissario.

TITOLO II
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 37 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Comune disciplina, con appositi atti, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, sulla base della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.
2. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità, in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale, agli stessi preposto, opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi, i funzionari responsabili, coordinati dal Segretario Comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 38 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Comune, attraverso il regolamento di organizzazione, stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui, agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; mentre, ai funzionari responsabili spetta il compito di definire gli obiettivi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali, approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art.39 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "aree", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento, nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.
2. Ad ogni area è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa; nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati, anche in termini di efficienza ed efficacia.
3. L'area è articolata in "Uffici ", unità operativa interna alla stessa che gestisce l'intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l'esecuzione.
4. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale, attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 40 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi, ad essi assegnati, in base alle indicazioni ricevute dal Segretario e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.
2. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi per raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.

Art. 41 - Funzione dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi approvano i ruoli dei tributi, dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso, provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa e stipulano i contratti, in rappresentanza dell'Ente.
2. Essi provvedono, altresì, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono, inoltre, le seguenti funzioni:

a. presiedono le commissioni di gara e di concorso;
b. rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c. emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d. provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e. pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f. emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie, nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco.
g. previa apposita delega del Sindaco, come stabilito dall'art. 34, 1° comma, lett. d), si costituiscono in giudizio, nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

attori o convenuti e promuovono, davanti all'autorità giudiziaria, i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;

3. Il Sindaco può delegare, ai responsabili degli uffici e dei servizi, ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

4. Le attribuzioni dei responsabili dei servizi, in applicazione del principio di cui all'art. 107, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, possono essere derogate soltanto espressamente ed ad opera di specifiche disposizioni legislative.

Art. 42 - Segretario Comunale

1. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, sovrintende e coordina l'esercizio delle mansioni dei funzionari responsabili dei servizi, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale, nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa, nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Cura la trasmissione degli atti deliberativi al Comitato Regionale di Controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'Ente.

5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può conferire apposito incarico ad un Notaio.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

7. Presiede l'ufficio elettorale comunale, in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

8. Riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori e dei Consiglieri, nonché, le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.

Art. 43 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa stipula di una convenzione tra Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15.000 abitanti e previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato, nel rispetto dell'art. 108, D.Lgs. 18.8.2000, n° 267 e di quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della G.C., nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché, in ogni altro caso di grave opportunità.

Art. 44 - Compiti e funzioni del Direttore Generale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento, di cui al precedente comma.
2. In particolare, il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:
a)- predispone il piano dettagliato degli obiettivi e la proposta del piano esecutivo di gestione;
b)- svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo, nei confronti dei responsabili di servizio, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
c)- presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili di servizio, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai responsabili di servizio, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro ed a seguito di atto formale, da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
d)- determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di servizio, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
e)- adotta, sentito il parere dei responsabili di servizio, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di Settore stessi, di competenza del Sindaco;
f)- predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
g)- organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta;
h)- promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi, nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
3. Contestualmente al provvedimento di evenTuale nomina del Direttore Generale, devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario Generale.
4. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco, al Segretario comunale.

Art. 45 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, o di alta specializzazione, il Comune, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, occasionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato.
2. Possono essere, inoltre, stipulati, anche al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
SERVIZI PUBBLICI

Art. 46 - Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociali ;
- a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unione di comuni, nonché, in ogni altra forma consentita dalla legge;

2. Il Comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico, per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune;
3. Il Comune può, altresì, dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini costituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 47 - Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 48 - Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio, secondo le norme vigenti.
2. Il Consiglio Comunale approva, con la maggioranza prevista dalla legge, la relativa convenzione, unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. Il Comune è rappresentato, nell'Assemblea del Consorzio, dal Sindaco o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo Statuto del Consorzio.

Art. 49 - Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.
2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Norbello abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.
3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

tutte le amministrazioni interessate, nonché dai soggetti pubblici, cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.
4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:
- i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari; - la composizione del collegio arbitrale, cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

TITOLO III
PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 50 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine, riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere, con metodo democratico e senza scopo di lucro, al perseguimento delle predette attività.
2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità e ne sostiene l'attività, per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà.
3. Il Comune riconosce, altresì, le associazioni Pro Loco quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, finalizzate alla promozione delle attività turistiche.

Art. 51- Albo delle associazioni

1. Per le finalità, di cui alla legge n° 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione, rivolta alla collettività, il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni, del Volontariato e delle Pro Loco.
2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fà richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.
3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle Pro Loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare, adottato in applicazione della legge n° 241/90.

Art. 52 - Consulte

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte, disciplinandone la composizione ed il funzionamento, con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 53 - Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni, su temi di competenza comunale, al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

amministrativi.
2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno il **15%** dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.
3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita, dagli organismi competenti, risposta scritta, da inviare all'indirizzo del primo firmatario, o altro indirizzo espressamente indicato, entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

Art. 54 - Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.
2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 55 - Proposte

1. I cittadini possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni, in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno **15%** dei cittadini, iscritti nelle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.
3. Il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, è tenuto a iscrivere la proposta all'O.d.G. del Consiglio o della Giunta, entro 45 giorni dalla data di presentazione.
4. Le istanze, le petizioni e le proposte sono raccolte, in apposito registro, in ordine cronologico con l'imputazione dell'iter decisorio ed eventuali provvedimenti adottati. Il registro è pubblico.

Art. 56 - Referendum

1. E' ammesso referendum su questioni di rilevanza generale, inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.
2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale, ovvero di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune, non inferiore al **30%.**
3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:
a)- Statuto e Regolamenti Comunali;
b)- Bilancio, tributi e tariffe;
c)- Nomine, designazioni, revoche di persone, la cui competenza è per legge attribuita agli organi del Comune;
d)- Dotazione organica del personale;
e)- Piano Urbanistico Comunale e strumenti urbanistici attuativi;
f)- Progetti di opere pubbliche, dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo.
4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.
5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda, formulata in modo

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

chiaro e conciso, è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico - giuridici, nominati dal Consiglio Comunale.
6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.
7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal Regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.
8. I referendum non possono essere svolti in coincidenza con le operazioni elettorali, se non con referendum nazionali.

Art. 57 - Effetti del referendum

1. Il quesito, sottoposto a referendum, è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti, è dichiarato respinto. Il Sindaco, sulla base dei risultati elettorali, proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.
2. In caso di esito negativo, non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.
3. Se l'esito è favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO II
DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 58 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.
2. Deve, comunque, essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.
3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

Art. 59 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici, per ottenere il rilascio di copie, previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il regolamento per il diritto di accesso stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Art. 60 - Azione popolare

1. Ciascun elettore può "*far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune*" e, dunque, anche in sede civile e/o penale. Nel caso di soccombenza non si applica, l'obbligo del pagamento delle spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso se il Comune, costituitosi in seguito, ha aderito alle azioni ed ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO IV
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 61 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento di contabilità.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune, in conformità alle leggi vigenti in materia è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e ha un proprio demanio e patrimonio.

Art.62 - Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il Comune istituisce, sopprime e regolamenta imposte, tasse e tariffe; applica le imposte, tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività, stabiliti dalla Costituzione, applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 63 - Bilancio Comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è regolato dalla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, dal regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza e deliberato dal Consiglio Comunale.
3. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria, da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 64 - Attività contrattuale

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute ed alle locazioni.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione a contrattare del responsabile del servizio.
3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, in base alle disposizioni vigenti.

Art. 65 - Il Revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale elegge, secondo i criteri stabiliti dalla legge il revisore dei conti.
2. Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente, dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.
4. Il revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 66 - Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 67 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
- nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
- in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie, i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. I regolamenti comunali entrano in vigore dopo l'avvenuta esecutività della deliberazione, in applicazione degli artt. 124 e ss. Del D.Lgs. 18.8.2000, n° 267.
5. Tutti i regolamenti devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

Art. 68 - Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale dettati dalle leggi, in materia di ordinamento degli EE.LL. contenuti nella Costituzione, nel D.Lgs. 18.8.2000, n° 267, da ed in altre leggi e nello Statuto stesso, entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 69 - Modifiche allo statuto

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Co.Re.Co., con le modalità di cui all'art. 32, L.R. 13.12.1994, n° 38, modificata dalla L.R. 18.1.1999, n° 1.

Art. 70 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio.
2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative, ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate, mediante la pubblicazione presso Enti e/o Uffici, nonché attraverso la consegna di una copia ad ogni nucleo familiare.
3. La legislazione, in materia di ordinamento dei Comuni e delle Province di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferiti, enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa del Comune.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi, che enunciano tali principi, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. -